

Legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020 - Testo coord. alla Legge regionale 29 giugno 2020 n.13

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

Art. 13

(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1.

(ABROGATO)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento anche ai gruppi consiliari costituitisi dall'inizio della decima legislatura regionale.

3. All' articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola << diciotto >> è sostituita dalla seguente: << ventuno >>;

b) al comma 5 la parola << diciottesimo >> è sostituita dalla seguente: << ventunesimo >>.

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole << dieci anni >> sono sostituite dalle seguenti: << nove anni sei mesi e un giorno >>.

5. Al comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995 n. 8 (Legge Finanziaria 1995), come da ultimo modificato dall' articolo 7, comma 54, della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole << locazione finanziaria >> sono aggiunte le seguenti: << o il noleggio >>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 158, comma 1, della legge regionale 8/1995 , come modificato dal comma 5 , fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:

a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;

b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.

7. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) all'articolo 40, come modificato dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/2002 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

12. All'atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al proprio personale l'integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall' articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e quanto assicurato dall'INPDAP ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali).

12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.(41)

13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale.(1)(2)(35)(118)(119)

14.

(ABROGATO)

14 bis.

(ABROGATO)

15.

(ABROGATO)

16.

(ABROGATO)

L.

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 20, L. R. 12/2010
- 2 Parole sostituite al comma 13 da art. 10, comma 21, L. R. 12/2010
- 3 Derogata la disciplina del comma 14 da art. 12, comma 12, L. R. 12/2010
- 4 Derogata la disciplina del comma 15 da art. 12, comma 12, L. R. 12/2010
- 5 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 12, L. R. 12/2010
- 6 Comma 14 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
- 7 Comma 15 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
- 8 Comma 16 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
- 9 Numero 3) della lettera b) del comma 16 sostituito da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 12/2010
- 10 Numero 5 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 12/2010
- 11 Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 15, lettera c), L. R. 12/2010
- 12 Numero 1) della lettera a) del comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 13 Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 16 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 14 Numero 7 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 15 Comma 17 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
- 16 Parole aggiunte al comma 19 da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
- 17 Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010
- 18 Comma 21 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 17/2010
- 19 Parole aggiunte al comma 40 da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 17/2010
- 20 Comma 56 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
- 21 Comma 57 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
- 22 Comma 22 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010
- 23 Comma 22 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010

- 24** Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 30, L. R. 22/2010
- 25** Comma 19 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 22/2010
- 26** Numero 01) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera a), L. R. 22/2010
- 27** Numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera b), L. R. 22/2010
- 28** Comma 16 bis aggiunto da art. 14, comma 43, lettera c), L. R. 22/2010
- 29** Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera d), L. R. 22/2010
- 30** Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera e), L. R. 22/2010
- 31** Parole soppresse al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera f), L. R. 22/2010
- 32** Parole sostituite al comma 40 da art. 14, comma 43, lettera g), L. R. 22/2010
- 33** Derogata la disciplina del comma 16 da art. 14, comma 45, L. R. 22/2010
- 34** Vedi la disciplina transitoria del comma 36, stabilita da art. 14, comma 52, L. R. 22/2010
- 35** Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 61, L. R. 22/2010
- 36** Numero 7 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 3/2011
- 37** Comma 16 .1 aggiunto da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 11/2011
- 38** Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 11/2011
- 39** Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
- 40** Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
- 41** Comma 12 bis aggiunto da art. 12, comma 27, lettera c), L. R. 11/2011
- 42** Parole aggiunte al comma 17 da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 11/2011
- 43** Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 12, comma 28, L. R. 11/2011
- 44** La disciplina transitoria del comma 18 di cui all'art. 12, comma 28, L.R. 11/2011 risulta inefficace per effetto dell'illegittimità costituzionale del citato art. 12, comma 28, L.R. 11/2011, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19/9/2012).
- 45** Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 11/2011
- 46** Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 48, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011

109 Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

110 Comma 31 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

111 Comma 32 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

112 Comma 33 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

113 Comma 34 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

114 Comma 35 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

115 Comma 43 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

116 Comma 44 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

117 Comma 45 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

118 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2018 . La disposizione, così modificata, trova applicazione fino al 31/12/2019, come disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2018.

119 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 11, comma 4, L. R. 9/2020